



PRESTAZIONI SCOLASTICHE IN FAVORE DI ORFANI, FIGLI DI ISCRITTI ENAM E CATEGORIE EQUIPARATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011

ASSEGNI DI FREQUENZA

L'INPDAP - ex ENAM - per l'anno scolastico 2010-2011, mette a disposizione degli orfani di iscritto ENAM o del coniuge e categorie equiparate

➤ *ASSEGNI PER LA FREQUENZA DI:*

a) **asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado;**

b) **scuole secondarie di II grado e corsi di studio ad esse equiparati;**

ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

Gli assegni di frequenza sono concessi annualmente e senza limitazione numerica. Gli studenti che frequentano la scuola media di II grado possono partecipare anche al concorso per borse di studio, se in possesso del requisito del merito scolastico stabilito dal relativo bando e, se risultano vincitori, cumulano i due benefici.

ENTITA' DEI BENEFICI

Gli importi degli assegni, differenziati sia in base all'ordine di scuola frequentata, che alle "fasce" di appartenenza, di cui all'all. A/1 del Testo coordinato del Regolamento di attuazione dello Statuto, sono i seguenti:

ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

1^a e 2^a fascia €380
3^a e 4^a fascia €270

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

1^a e 2^a fascia €450
3^a e 4^a fascia €300

CONDIZIONI PER OTTENERE GLI ASSEGNI DI FREQUENZA

Per ottenere gli assegni in questione occorre:

- essere rimasto orfano entro la data di scadenza per la presentazione della domanda;
- essere convivente e a carico del genitore superstite (*si prescinde dalla convivenza per ragioni di studio e per altri gravi e documentati motivi - gli orfani sono considerati a carico anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico*);
- non godere di un beneficio analogo a quello richiesto, concesso da altri Enti;
- non aver ottenuto, per gli orfani che frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di II grado, un

contributo per posto in convitto o semi-convitto di elezione;

- essere iscritto, nell'anno scolastico 2010-2011, ad una delle istituzioni innanzi indicate, non da ripetente, se trattasi di scuola primaria e secondaria di I e II grado,
- frequentare regolarmente tale istituzione;
- non aver compiuto il ventunesimo anno di età al 1/9/10.

**LE DOMANDE VANNO INOLTRATE
ALLA SEDE CENTRALE ENAM
VIALE DI TRASTEVERE, 231
00153 ROMA
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2010**

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli, reperibili sul sito www.enamonline.it e devono essere corredate, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive contenute nello stesso modulo di domanda, dalla dichiarazione attestante, ove posseduta, la condizione di equiparato.

Alla domanda dovrà essere allegata altresì la fotocopia dell'ultimo cedolino di stipendio dell'insegnante/dirigente scolastico (ex Direttore didattico) in servizio da cui risulti la ritenuta Enam oppure copia decreto di pensionamento oppure dichiarazione rilasciata dalla Direzione Didattica di appartenenza attestante che l'insegnante/Dirigente scolastico (ex Direttore didattico) era in ruolo al momento del decesso.

N.B. I certificati richiesti possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ad eccezione dei certificati medici e sanitari.

RIESAMI

Eventuali motivate richieste di riesame dovranno essere presentate o spedite alla Sede Centrale dell'Ente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito negativo.

NORME GENERALI

Sono iscritti all'ENAM:

- gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza; i dirigenti scolastici provenienti dall'ex ruolo dei direttori didattici e gli attuali direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 1213/67, comunque assoggettati a ritenuta Enam; i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria e assoggettati a ritenuta Enam

Sono equiparati agli orfani:

- i figli di genitore dichiarato assente con sentenza definitiva o colpito da interdizione legale permanente;
- i figli di genitore dichiarato permanentemente inabile a proficuo lavoro, purché tale inabilità abbia determinato una grave situazione di disagio economico familiare;
- i figli naturali dell'iscritto non riconosciuti;
- i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l'atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell'altro genitore.

CONTRIBUTI SOCIO- FORMATIVI E RIABILITATIVI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

L'ENAM concede ad orfani ed equiparati e a figli di iscritti portatori di handicap, ai sensi della vigente legislazione in materia, a carico e fino al compimento del 26° anno di età, contributi di istruzione e formazione per la frequenza, nell'anno scolastico 2010-2011, di scuole comuni di ogni ordine e grado, di scuole speciali, di corsi di formazione post-obbligo.

Tali contributi, di importo pari agli "assegni di frequenza", sono cumulabili con le borse di studio erogate dalla Sede centrale ENAM. Sono, invece, alternativi agli assegni di frequenza e vengono, pertanto, erogati agli

orfani portatori di handicap quando mancano le condizioni per ottenere l'assegno di frequenza stesso.

I contributi vanno richiesti alla Sede centrale dell'Enam entro il 30 novembre 2010.

Le domande, redatte sugli appositi moduli, reperibili sul sito www.enamonline.it devono essere corredate, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive contenute nello stesso modulo di domanda, dal certificato rilasciato dalla ASL competente, attestante che il soggetto è portatore di handicap.

RIESAMI

Eventuali motivate richieste di riesame dovranno essere presentate o spedite alla Sede Centrale dell'Ente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito negativo.

Roma, 13 ottobre 2010

**Il Direttore Generale
Massimo PIANESE**